



**CENTRO RICERCHE ECONOMICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

# **IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: LA DISCIPLINA ORDINARIA E L'ANTICIPAZIONE IN BUSTA PAGA**

a cura di  
**GIUSEPPE GENTILE**

La ricerca è stata realizzata dal Cresl - Centro Ricerche Economiche Sociali e del Lavoro della Campania - su incarico dell'Erfap Uil Campania con i fondi del 5x1000.

*Giuseppe Gentile è professore a contratto di Diritto del lavoro presso la LUISS Guido Carli di Roma*

L'opera si compone di quattro fascicoli:

1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
2. La revisione dei contratti di lavoro e della normativa sulle mansioni
3. I nuovi ammortizzatori sociali
4. Il trattamento di fine rapporto: la disciplina ordinaria e l'anticipazione in busta paga



## INDICE

Definizione e disciplina .....	5
Modalità di calcolo e accantonamento .....	5
La rivalutazione delle quote accantonate .....	5
Quali voci retributive si considerano nel calcolo del TFR? .....	6
Quando è possibile chiedere un'anticipazione del TFR accantonato? .....	7
Il regime della previdenza complementare .....	8
Il TFR mensile in busta paga: la Qu.I.R. ....	8
Campo di applicazione: chi può chiedere la Qu.I.R.? .....	8
A quanto ammonta la misura mensile della QUIR? .....	9
Chi ha aderito alla previdenza complementare può richiedere la QUIR? .....	10
Quali effetti sulla pressione contributiva? .....	10
Quali effetti sulla pressione fiscale? .....	10
Qu.I.R. e altre attribuzioni .....	11
Come si richiede la QUIR? .....	12
Le modalità di erogazione: come si percepisce la QUIR? .....	14
Casi in cui si interrompe la liquidazione della QUIR .....	14
Casi in cui il datore di lavoro ricorre al finanziamento assistito: il c.d. Fondo di Garanzia .....	15
L'Accordo Quadro Governo e ABI (Associazione Bancaria Italiana): il ruolo della banca .....	16
Modalità di erogazione del finanziamento e rimborso .....	17
Prospetti di Buste Paga .....	19





## ▲▼ DEFINIZIONE E DISCIPLINA

Ai sensi dell'art. 2120 c.c. «In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto».

**Natura:** il TFR ha natura di **retribuzione differita**, in quanto fino al momento della erogazione le somme accantonate sono nella disponibilità del datore di lavoro.

**Funzione:** il TFR ha però una **funzione previdenziale**, atteso che le somme accantonate possono essere corrisposte al lavoratore - oltre che in caso di cessazione del rapporto di lavoro - anche e solo in presenza di un effettivo bisogno che si concretizza in determinate circostanze che, per legge, consentono le anticipazioni del TFR.

La disciplina del TFR è contemplata, oltre che nell'art. 2120 cod. civ., nella legge 29.05.1982, n. 297.

## ▲▼ MODALITÀ DI CALCOLO E ACCANTONAMENTO

Il TFR si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso, divisa per 13,5 e al netto del contributo INPS dello 0,5%.

La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

## ▲▼ LA RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE ACCANTONATE

Il TFR, con esclusione della quota maturata nell'anno, viene incrementato al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un **tasso** costituito dall'1,5% (**coefficiente fisso**) e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (**coefficiente variabile**).

La rivalutazione così determinata va diminuita dell'imposta sostitutiva, calcolata applicando l'aliquota dell'11% sulle rivalutazioni maturate fino al 31.12.2014; mentre per le rivalutazioni maturate dal 2015 tale aliquota è pari al 17%.

### ▲▼ QUALI VOCI RETRIBUTIVE SI CONSIDERANO NEL CALCOLO DEL TFR?

La retribuzione annua utile per il calcolo del TFR *comprende* tutte le somme corrisposte in modo **non occasionale**, ed escludendo gli importi erogati a titolo di rimborso spese.

Vanno *escluse dal calcolo* le corresponsioni sporadiche ed occasionali, cioè collegate a prestazioni lavorative imprevedibili e fortuite.

Pertanto, **le somme rientranti** nella retribuzione utile ai fini del TFR comprendono, in linea di massima:

- paga base (c.d. minimo retributivo tabellare del Ccnl);
- indennità di contingenza;
- superminimo;
- scatti di anzianità;
- premi di produzione;
- maggiorazione turno/squadre;
- indennità di cassa;
- indennità di mensa;
- permessi retribuiti;
- mensilità supplementari;
- indennità sostitutiva di preavviso.



Diversamente, **non rientrano** nel computo:

- liberalità una tantum;
- compensi per lavoro straordinario (occasionale);
- indennità chilometriche;
- rimborsi spese a piè di lista;
- indennità sostitutiva di ferie e permessi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

### ▲▼ QUANDO È POSSIBILE CHIEDERE UN'ANTICIPAZIONE DEL TFR ACCANTONATO?

Il prestatore di lavoro, con un'anzianità di servizio (e non di lavoro effettivo) pari ad almeno 8 anni presso lo stesso datore di lavoro, **può chiedere**, in costanza di rapporto, **un'anticipazione** non superiore al 70% del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le istanze possono soddisfatte, annualmente, entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere **giustificata** dalla **necessità** di:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il requisito della "straordinarietà" non è limitato a terapie o ad interventi di particolare importanza, ma è sussistente anche nell'ipotesi di terapie o interventi che abbiano rilievo dal punto di vista medico ed economico, in relazione alle condizioni (anche fisio-psichiche) del singolo soggetto (Corte di Cassazione, 11 aprile 1990 n. 3046);
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

Contratti collettivi o anche accordi individuali possono prevedere **condizioni di miglior favore** rispetto sia alle percentuali dei lavoratori da ammettere annualmente, sia all'entità degli importi da corrispondere.

### ▲▼ IL REGIME DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dal 2007 il TFR maturato, a seguito di silenzio assenso ovvero per opzione esercitata dal lavoratore, è devoluto a forme di **previdenza complementare** (Fondi Chiusi o Fondi Aperti) appositamente indicate dalla contrattazione collettiva o dal medesimo lavoratore.

Tale opzione, per espressa indicazione normativa, risulta irrevocabile e pertanto anche in successivi rapporti di lavoro il dipendente non potrà richiedere di mantenere il TFR in azienda (ovvero presso il Fondo di Tesoreria INPS) salvo il caso di totale riscatto della posizione

### ▲▼ IL TFR MENSILE IN BUSTA PAGA: LA QU.I.R.

La **Legge di Stabilità 2015** ha introdotto - in via sperimentale, ed in relazione ai periodi di paga intercorrenti tra il 1° marzo 2015 ed il 30 giugno 2018 - la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere al proprio datore di lavoro la liquidazione diretta mensile della quota del TFR accantonabile, che prende il nome di **Qu.I.R. (Quota Integrativa della retribuzione)**.

Quadro normativo: art. 1, commi da 26 a 34, legge n. 190/2014; D.P.C.M. del 20 febbraio 2015, n. 29.

### ▲▼ CAMPO DI APPLICAZIONE: CHI PUÒ CHIEDERE LA QU.I.R.?

Il diritto di chiedere la liquidazione mensile del TFR, sotto forma di Qu.I.R., spetta ai lavoratori del settore privato con rapporto di lavoro



subordinato in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, **con esclusione di:**

- a) lavoratori domestici;
- b) lavoratori del settore agricolo;
- c) lavoratori per i quali la legge ovvero il CCNL prevede la corrispondenza periodica del Tfr ovvero l'accantonamento presso soggetti terzi;
- d) dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- e) dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero un piano di risanamento attestato (art. 182-*bis* e art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267/1942 - Legge fallimentare);
- f) dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- g) dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti (art. 7, legge 27 gennaio 2012, n. 3);
- h) dipendenti da aziende dichiarate in crisi (legge n. 675/1977; art. 4, co. 3, legge n. 297/1982), già esclusi dalla disposizione che consente ai prestatori, con almeno 8 anni di servizio, di richiedere un'anticipazione del Tfr.

### **▼ A QUANTO AMMONTA LA MISURA MENSILE DELLA QUIR?**

La liquidazione diretta mensile riguarda la quota integrale di TFR maturata nel mese di riferimento, ovviamente per il periodo compreso tra marzo 2015 e giugno 2018.

La Qu.I.R. va erogata **al netto del contributo dello 0,50%** (art. 3, ultimo comma, legge n. 297/1982), se dovuto.

Il contributo non è dovuto per alcune tipologie di lavoratori (tra cui gli apprendisti), nonché nel caso di assunzioni agevolate (da ultimo, le assunzioni per cui è fruibile l'esonero contributivo ex art. 1, co. 118, legge n. 190/2014).

### ▲ CHI HA ADERITO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PUÒ RICHIEDERE LA QUIR?

La Qu.I.R. comprende anche la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.

Ciò vuol dire che in tutto il periodo di durata dell'opzione per la liquidazione mensile (tra marzo 2015 e giugno 2018), la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica prosegue senza soluzione di continuità, compresa l'eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro, escluso ovviamente il versamento della quota di Tfr.

### ▲ QUALI EFFETTI SULLA PRESSIONE CONTRIBUTIVA?

Ai fini previdenziali, la “retribuzione integrativa” non risulta imponibile.

### ▲ QUALI EFFETTI SULLA PRESSIONE FISCALE?

Da un punto di vista fiscale, la “retribuzione integrativa” è assoggettata a tassazione ordinaria in luogo di quella “separata”.

Cosa cambia?

#### ESEMPIO DI CONVENIENZA FISCALE

1. Caso di un lavoratore assunto il 1° gennaio 2015 con reddito pari ad euro 14.500 ed una Qu.I.R. pari ad euro 1.074,07:



- Reddito complessivo anno 2015: 15.574,07
- Irpef lorda: 3.605,00
- Detrazione lavoro dipendente: 1.538,32
- **Irpef netta: 2.066,68**

2. Caso in cui lo stesso lavoratore non opti per la liquidazione della Qu.I.R. e al 31 dicembre cessi il rapporto con liquidazione del Tfr:

- Reddito complessivo: 14.500,00
- Irpef lorda: 3.335,00
- Detrazione lavoro dipendente: 1.586,85
- **Irpef netta: 1.748,15**

#### CHI SI GUADAGNA E CHI CI PERDE

Dal confronto emerge che nel caso di **opzione per la Qu.I.R.**, il lavoratore verserà imposte all'Erario per euro **2.066,68**, mentre, nell'altra ipotesi di liquidazione del Tfr alla cessazione del rapporto di lavoro, pagherà imposte per euro **1.748,15**

#### ▲ QU.I.R. E ALTRE ATTRIBUZIONI

Le somme liquidate in busta paga a titolo di Qu.I.R. non rilevano ai fini della verifica del limite di reddito complessivo per l'attribuzione del cosiddetto **“bonus 80 euro”** (art. 13, co. 1-*bis*, D.P.R. n. 917/1986).

La Qu.I.R. non rileva ai fini della **tassazione separata** del TFR maturato precedentemente e rimasto in azienda ovvero versato al Fondo Tesoreria Inps.

### ▲▼ COME SI RICHIEDE LA QUIR?

I lavoratori interessati alla liquidazione mensile della Qu.I.R. presentano al datore di lavoro apposita **istanza di accesso** debitamente compilata e validamente sottoscritta.

Il lavoratore è tenuto a notificare al datore di lavoro l'eventuale disposizione del proprio TFR a **garanzia** di contratti di finanziamento, in quanto ciò impedisce l'accesso alla Qu.I.R. fino alla estinzione dell'importo oggetto del contratto di finanziamento.

Una volta esercitata, la manifestazione di volontà è **irrevocabile**.

Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti previsti, l'erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell'istanza.

Fac simile

**MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA  
MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE  
INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)  
(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)**

*Il sottoscritto ... nato a ... il ... C.F.: ...*

**CHIEDE**

*la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza. A tal fine:*

- *dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;*
- *chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;*
- *dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza; (da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*
- *prende atto che l'informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all'INPS per gli adempimenti di competenza di cui all'art.1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014.*

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

*Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un'attestazione di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.*

### ▲ LE MODALITÀ DI EROGAZIONE: COME SI PERCEPISCE LA QUIR?

Il datore di lavoro è tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R. sulla base delle modalità e della tempistica già in uso ai fini della corresponsione della retribuzione spettante in dipendenza del rapporto di lavoro (ad esempio il 27 del mese corrente o entro il 10 del mese successivo).

### ▲ CASI IN CUI SI INTERROMPE LA LIQUIDAZIONE DELLA QUIR

La liquidazione della Qu.I.R. è **interrotta** al verificarsi di una delle condizioni ostative relative al datore di lavoro (accordo di ristrutturazione del debito, piano di risanamento, interventi di integrazione salariale anche in deroga, accordo di soddisfazione dei crediti) a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime.

Nell'ipotesi di **procedure concorsuali** che interessino il datore di lavoro, invece, la liquidazione è interrotta:

- all'avvio della *procedura di fallimento*, a far data dall'iscrizione della sentenza dichiarativa nel Registro delle imprese (art. 17, R.D. n. 267/1942 - Legge fallimentare);
- all'avvio della *procedura di concordato preventivo*, a far data dall'iscrizione del decreto di ammissione nel Registro delle imprese (art. 166, R.D. n. 267/1942 - Legge fallimentare);
- all'avvio della *procedura di liquidazione coatta amministrativa*, a far data dalla pubblicazione del provvedimento, adottato dall'Autorità competente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 197, R.D. n. 267/1942 - Legge fallimentare);
- all'avvio della *procedura di amministrazione straordinaria*, a far data dall'iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art. 8, co. 3, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270).



## ▲▼ CASI IN CUI IL DATORE DI LAVORO RICORRE AL FINANZIAMENTO ASSISTITO: IL C.D. FONDO DI GARANZIA

I datori di lavoro aventi alle proprie dipendenze **meno di 50 addetti** - e che pertanto non sono tenuti al versamento del TFR al **Fondo di Tesoreria Inps** - possono accedere ad un **finanziamento assistito da garanzia** (rilasciata da un Fondo appositamente costituito presso l'Inps e da garanzia dello Stato in ultima istanza), allo scopo di evitare che l'anticipo in busta paga del TFR possa comportare una perdita di liquidità corrente.

La **garanzia del Fondo** è **onerosa**, sicché le imprese sono tenute a versare un contributo mensile al Fondo pari allo **0,2%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali del dipendente che ha richiesto la liquidazione mensile del TFR, nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà.

Al fine di accedere al finanziamento, i datori di lavoro interessati devono:

- richiedere telematicamente all'Inps apposita **certificazione** del TFR maturato mensilmente per ciascun lavoratore;
- sulla base delle certificazioni rilasciate dall'Inps entro 30 giorni dalla richiesta, presentare **richiesta di finanziamento** presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito **Accordo Quadro** stipulato tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'Economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana (ABI) in data 20 marzo 2015;
- rivolgersi ad un unico intermediario aderente.

Gli **intermediari** aderenti provvedono all'erogazione mensile dei finanziamenti nella misura indicata dalle certificazioni Inps. A tale fine, essi devono richiedere la costituzione di un **privilegio speciale sui beni mobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa**, non iscritti nei pubblici registri (art. 46, d.lgs. n. 385/1993), sui quali il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato.

## ▲▼ L'ACCORDO QUADRO GOVERNO E ABI (ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA): IL RUOLO DELLA BANCA

In data **24 marzo 2015** è stato pubblicato l'**Accordo Quadro**, siglato il 20 marzo 2015, tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ABI che definisce termini, modalità e condizioni di accesso al finanziamento assistito da garanzia volto a consentire ai datori di lavoro (fino a 49 dipendenti), che dovessero registrare problemi nei flussi finanziari, di liquidare la Qu.I.R. in busta paga ai lavoratori che ne facciano richiesta

**L'avvio della procedura per la concessione del finanziamento** è subordinato alla presentazione alla banca, da parte del datore di lavoro, della seguente documentazione:

- certificazione rilasciata dall'INPS attestante i requisiti aziendali (datore di lavoro con forza aziendale non superiore a 49 addetti, non tenuto al versamento al Fondo Tesoreria INPS, del settore privato e non interessato da CIGS/CIGD);
- visura camerale attestante l'insussistenza delle condizioni relative a situazioni di difficoltà aziendale;
- ulteriori informazioni e/o certificazioni richieste dalla banca necessarie alla realizzazione dell'operazione di finanziamento (es. data di pagamento degli stipendi ai dipendenti).

Il DPCM n. 29/2015 stabilisce che, nel caso di richiesta di finanziamento assistito da garanzia, il datore di lavoro effettua le operazioni di liquidazione della Qu.I.R. **a decorrere dal terzo mese successivo** a quello di efficacia dell'istanza presentata dal lavoratore.

Per consentire l'effettuazione delle predette operazioni di liquidazione, l'Accordo quadro prevede che il finanziamento venga messo a **disposizione del datore di lavoro** mediante **singole erogazioni mensili a partire dal mese successivo dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento**, e comunque non prima del 1° giugno 2015 e non oltre il termine massimo del fino al 30 ottobre 2018.



## ▼ MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RIMBORSO

La banca provvede ad erogare, in favore del datore di lavoro, **tra il quinto e il terzo giorno precedente al pagamento degli stipendi**, l'importo delle Qu.I.R. spettanti ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta di liquidazione.

### ESEMPIO:

Si ipotizzi che il Signor Bianchi, dipendente da almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, presenti a quest'ultimo, in data 25 maggio 2015, l'istanza per vedersi liquidata la Qu.I.R.

L'istanza produce effetti dal mese successivo a quello di presentazione (giugno 2015).

Qualora il datore di lavoro ricorra al finanziamento assistito da garanzia provvede a liquidare, con la retribuzione relativa al mese di settembre (busta paga di settembre 2015), in aggiunta alla retribuzione del mese corrente, la Qu.I.R. relativa al mese di giugno.

Per consentire l'effettuazione delle predette operazioni di liquidazione, l'Accordo quadro prevede che il finanziamento venga messo a **disposizione del datore** di lavoro mediante **singole erogazioni mensili** a partire dal mese successivo dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento, e comunque non prima del 1° giugno 2015 e non oltre il termine massimo del fino al 30 ottobre 2018.

In particolare, la banca provvede ad erogare, in favore del datore di lavoro, **tra il quinto e il terzo giorno precedente al pagamento degli stipendi**, l'importo delle Qu.I.R. spettanti ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta di liquidazione.

Il finanziamento della Qu.I.R. relativa al mese di giugno da liquidare sulla busta paga di settembre 2015 dovrebbe essere erogato dalla banca al datore di lavoro:

- tra il 22 e il 24 settembre nel caso in cui la retribuzione di settembre sia erogata il 27 dello stesso mese;

- tra il 5 e il 7 ottobre nel caso in cui la retribuzione di settembre sia erogata il 10 ottobre.

#### RIMBORSO

Il **rimborso** del finanziamento è fissato al **30 ottobre 2018**, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nell'Accordo quadro.

Tuttavia, **nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante la vigenza del finanziamento**, il **datore di lavoro** è tenuto al **rimborso** del finanziamento già fruito, con scadenza di pagamento **entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo**.



## PROSPETTI DI BUSTE PAGA

Esempio di Busta paga con accantonamento mensile del TFR

BORDO INSEUITO		FALEGNAMERIA S.R.L.		APRILE 2015	
<b>INAIL</b>		VIA ROMA, 9 - SALERNO			
N. XXXXXXXX		CIRCOLO (V.C.) XXXXXXXX		SEB. CEE	
DATA PAGAMENTO	CIC/SUBCIC/SUBC		DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	
30/4/2015	ROSSI MARIO		02/01/1956	XXXXXXXXXXXXXXXXX SALERNO	
DATA ANNO SCADENZA	PROLE	GRUPPO	SEVIZIO	MANAGERE	ESPO CONTRIBUITI
5/1/2010	00005	1	AEE FALCONE-M	INDETERMINATO	01/02/2016
CATEGORIA DI CATEG.		RENTA/RENTATO	CC. LAY	ORG. LAVORATI	CC. RETE
			22	176,00	26
				174,00	174,00
				26,00	4
1) PAGA BASE		982,01000			
2) CONFERENZA		515,30000			
3) SCATTI ANNIHITA'		17,00000			
4) KAR NO ENTE BILAT		25,00000	9) E. D. R.		10,33000
			<b>TOTALE :</b>		<b>1550,44000</b>
CODEC	DESCRIZIONE		ORE / GG	%	DATA BASE
1	IMPORTO ORDINARIO		174,00+		8,91057
63	ELEMENTO PEREQUATIVO				
					1550,44+
999	RETRIBUZIONE T.F.R.		05/01/2010	100,00	1550,44+
					1563,44+
				9,19	1563,00+
					1419,80+
					333,25+
				30,00	116,16+
					217,19-
					80,00+
					33,85-
					9,57-
					324,25-
					TOTALE NETTO
					1239,00+

## Esempio di Busta paga con liquidazione mensile della QUIR

BOLLO ISTITUTO		PALEGNAMERIA S.R.L.										APRILE 2015					
<b>INAIL</b>		VIA ROMA, 9 - SALERNO															
N.		AMMISCOLA(S)P: XXXXXXXX					CIRCOLO(S)C: XXXXXXXX					ISE_CED:					
DATA PRESSIONE		CIRCOLO(S)S: ROSSI MARIO					DATA INIZIALE		CODICE FISC. S.U.					CIRCOLO(S)R: SALERNO			
30/4/2015							02/01/1956		XXXXXXXXXXXXXXXXXX								
DATA ASSUNZIONE		PAGHE		LIVELLO		MANDELLI		BIPO CONTRATTO		S.P.L.		DATA SCADENZA		N. DATA RICEVUTA			
5/1/2010		00005		1		AEE2		PALSQUAME		INDETERMINATO		01/02/2016		2			
(CATEGORIA DI CONTR)		EFFETTIVAMENTO		CL. LAVORO		ORE LAVORATE		C.C. RETTE		IND. RETTE		DIR. CONTR.		C.C. M. L.			
				22		176,00		26		174,00		174,00		26,00			
1) PAGA BASE		982,81000															
2) CONTINGENZA		515,30000															
3) SCATTI ANZIANITA'		17,00000															
4) KAR NO ENTE BILAT		25,00000						9) R. D. R.		10,33000							
												<b>TOTALE :</b>		1550,44000			
CODICE		DESCRIZIONE				ORE / CO		%		DATO BASE		TRATTENUTE		COMPETENZE			
1		IMPORTO ORDINARIO				174,00+				8,91057				1550,44+			
63		ELEMENTO PERQUOTATIVO												13,00+			
100		QU.I.R.												114,85+			
101		TFR CONTR. 0,50%												7,82+			
999		RETRIBUZIONE T.F.R.				05/01/2010		174,00+100,00		0,00+							
		<b>TOTALE COMPETENZE</b>												<b>1670,47+</b>			
		RITENUTE PREVIDENZIALI						9,19		1563,00+		143,64-					
		IMPONIBILE FISCALE MENSILE								1526,83+							
		IMPOSTA LORDA								362,24+							
		TOTALE DETRAZIONI MENSILI				30,00				116,16+							
		RITENUTE FISCALI										246,08-					
		CREDITO BONUS IRPEF										80,00+					
		ADD. REG. ANNO EREC.: CAMPANIA										33,85-					
		ADD. COM. ANNO EREC.: SALERNO										9,57-					
		<b>TOTALE TRATTENUTE</b>												<b>353,14-</b>			
														<b>TOTALE NETTO</b>		<b>1317,00 +</b>	